## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

# **CONSIGLIO**

#### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 9 febbraio 1976

relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore di persone occupate nel settore tessile e in quello dell'abbigliamento

(76/206/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 71/66/CEE del Consiglio, del 1º febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo (¹), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, della decisione 72/429/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore di persone occupate nel settore tessile (4) è scaduto il 1° gennaio 1976;

considerando tuttavia che la situazione dell'occupazione nel settore tessile della Comunità continua ad essere caratterizzata da squilibri di carattere qualitativo e quantitativo ponendo in evidenza la necessità di prolungare l'azione specifica comune diretta a garantire un migliore adeguamento dell'offerta e della domanda di manodopera in tale settore;

considerando che le difficoltà riscontrate nel settore tessile per quanto riguarda l'occupazione hanno progressivamente influenzato il settore dell'abbigliamento,

#### **DECIDE:**

# Articolo 1

1. Sono suscettibili di beneficiare del contributo del Fondo a norma dell'articolo 4 della decisione 71/66/CEE, le operazioni volte a facilitare l'impiego e la mobilità geografica e professionale di persone occupate nel settore tessile, ivi compresa la trasformazione delle fibre chimiche, e in quello dell'abbigliamento, la

cui attività sia direttamente pregiudicata, o rischi di esserlo, da misure di adattamento strutturale di carattere qualitativo o quantitativo e che sono destinate ad esercitare un'attività subordinata sia all'interno che all'esterno di tali settori.

2. Sono ugualmente suscettibili di beneficiare del contributo del Fondo, alle condizioni di cui al paragrafo 1, le operazioni effettuate a favore di persone non subordinate che dirigono un'impresa del settore tessile o dell'abbigliamento, in particolare di carattere artigianale, e destinate a svolgere un'attività non subordinata.

### Articolo 2

Possono costituire oggetto del contributo del Fondo, ai sensi della presente decisione, le provvidenze il cui elenco è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2397/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, relativo alle provvidenze per le quali è previsto il contributo del Fondo sociale europeo (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/74 (6).

### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa è applicabile alle operazioni il cui progetto sia stato approvato dalla Commissione entro un periodo che inizia il 2 gennaio 1976 e scade diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

<sup>(1)</sup> GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU n. C 280 dell'8. 12. 1975, pag. 65.

<sup>(3)</sup> Parere reso il 27. 11. 1975 (non ancora pubblicato nella GU).

<sup>(4)</sup> GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 160.

<sup>(5)</sup> GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 58.

<sup>(6)</sup> GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 1.